



COMUNE DI BISUSCHIO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * E-mail: ragioneria@comune.bisuschio.va.it

Albo Fornitori DISCIPLINARE

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori del comune di Bisuschio.
2. L'Albo sarà utilizzato dall'ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi nell'ambito di forniture inferiori all'importo di euro 20.000,00 oltre iva e con le modalità di esperimento delle procedure in economia, così come disciplinate dal vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento dei lavori in economia.
3. Gli scopi che si intendono raggiungere con l'istituzione dell'Albo in parola sono i seguenti:
 - Introduzione di criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia;
 - Dotare l'Amministrazione comunale di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, nei casi sotto specificati.
4. L'albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente.
5. L'albo comunale non verrà utilizzato in tutti i casi in cui il comune di Bisuschio indirà gara ad evidenza pubblica.

Articolo 2 Composizione Albo dei Fornitori

1. L'Albo dei fornitori è così articolato:
 - Sezione 1: Fornitori di Beni
 - Sezione 2: Prestatori di servizi e manutenzioni
2. Le sezioni sono suddivise in categorie, per le varie tipologie merceologiche, così come elencate nell'allegato C del presente disciplinare. Il comune di Bisuschio si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, dandone adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'ente.
3. Nella dicitura "fornitura di beni e servizi dell'ente" non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione direzione lavori.
4. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde

all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza o da altra attestazione anche sociale.

Articolo 3 Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza

1. Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo tutti i soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative ecc interessati a fornire beni e servizi al comune di Bisuschio.
2. Non possono presentare istanza di iscrizione i rappresentanti di commercio, le agenzie senza deposito e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.

Articolo 4 Modalità di iscrizione

1. Le ditte che intendono iscriversi all'albo dei fornitori del comune di Bisuschio devono compilare gli appositi moduli predisposti denominati All A (richiesta di iscrizione) e All B (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Entrambi i modelli, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente, www.comune.bisuschio.va.it, vanno compilati ed inviati in busta chiusa al **COMUNE DI BISUSCHIO VIA MAZZINI 14 21050 BISUSCHIO VA entro un primo termine fissato in venerdì 15 luglio 2011 alle ore 12.30**. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Iscrizione Albo dei Fornitori".
2. La sottoscrizione della richiesta di iscrizione e dell'all. B non va autenticata. Ai sensi della Legge 191/98 dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del rappresentante della ditta firmatario dell'istanza.
3. Tutta la documentazione, trasmessa obbligatoriamente a mezzo servizio postale, corriere privato o a mano all'indirizzo di cui sopra potrà essere trasmessa in copia, via mail, in formato .pdf, all'indirizzo ragioneria@comune.bisuschio.va.it, al solo fine di un più rapido caricamento dei dati. La trasmissione via mail non esclude comunque l'obbligo di invio dell'originale cartaceo.
4. Successivamente alla prima scadenza per la presentazione delle domande, le ditte potranno comunque inviare al comune di Bisuschio istanza di iscrizione all'albo. In tal caso, il comune procederà al vaglio della stessa secondo le modalità previste al successivo articolo 5 e, qualora la domanda sia accoglibile, la ditta interessata verrà inserita nell'albo dei fornitori nel momento in cui verrà eseguito il successivo aggiornamento dell'albo stesso.

Articolo 5 Modulo di iscrizione ed accoglimento dell'istanza

1. Gli allegati All A e All B debbono essere compilati distintamente in ogni loro parte. La mancata od incompleta compilazione degli stessi per ingiustificato motivo comporterà il non accoglimento dell'istanza.
2. Il comune di Bisuschio, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima, comunicherà alla ditta richiedente, a mezzo posta elettronica o servizio postale, se la sua domanda di

iscrizione all'albo sia accoglibile o meno. In questo ultimo caso indicherà le cause della non iscrivibilità all'albo dei fornitori.

3. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione, il comune di Bisuschio indicherà i tempi e le modalità di inoltro di quanto richiesto: la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Articolo 6 Durata iscrizione e cause di non iscrivibilità

1. Le ditte rimangono iscritte all'albo fornitori fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. I provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione sono disposti nei seguenti casi per le ditte:
 - a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
 - b) nei confronti del cui titolare, se trattasi di ditta individuale, dei cui soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei cui soci accomandati nel caso di società in accomandita semplice, dei cui amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre società, sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità o serietà professionale;
 - c) nei confronti dei soggetti di cui all'art 5 e di cui all'allegato n. 5 del d.lgs 08 agosto 1994, n. 490"disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia", qualora nei loro confronti sussista una delle ipotesi di cui all'allegato n. 1 del D.Lgs. 490/94;
 - d) che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno eseguito precedenti contratti;
 - e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte o tasse previste dalla legislazione vigente;
 - f) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alle precedenti lettere o non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo;
 - g) che abbiano per più di tre volte declinato l'invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero che abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto; in tal caso la cancellazione avverrà solo per la categoria merceologica interessata;
 - h) che, risultate aggiudicatarie di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si siano rese colpevoli di pravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e/o delle prestazioni del servizio, ecc)
 - i) che ne facciano richiesta scritta in tal senso.
2. La non iscrizione o la cancellazione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio.

3. La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. Il comune di Bisuschio si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.
4. Le ditte che subiscono variazioni che possano influire sulla comunicazione con le stesse, come ad esempio cambiamenti di indirizzo, di sede, di posta elettronica, di telefono ecc, dovranno dare in proposito tempestiva informazione scritta al responsabile del procedimento, anche per posta elettronica.
5. Le comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento di società dovranno essere comprovate da certificato aggiornato della CCIAA e supportate da idoneo atto notarile.

Articolo 7 Aggiornamento dell'albo dei fornitori

1. Il comune di Bisuschio provvederà di norma con cadenza trimestrale ad aggiornare l'Albo dei Fornitori.
2. L'aggiornamento comprenderà:
 - l'iscrizione di nuove ditte;
 - le variazioni e/o integrazioni relative a ditte già iscritte che non comportino un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
 - la cancellazione di ditte già iscritte.
3. Ciascuna ditta che otterrà l'iscrizione e che riterrà necessario procedere all'integrazione dell'elenco delle categorie merceologiche e/o modificare i propri dati anagrafici dovrà inoltrare le comunicazioni di modifica al comune di Bisuschio, via Mazzini 14 – 21050 Bisuschio (VA).

Articolo 8 Modalità di invito alle gare

1. L'inserimento all'Albo Fornitori del comune di Bisuschio non comporta assolutamente garanzia di invito a tutte le procedure di gara bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.
2. Per la scelta dei fornitori da invitare si utilizzerà il criterio della rotazione tra gli iscritti alla categoria merceologica interessata.
3. Parziali deroghe al criterio di cui al comma 2, potranno essere effettuate quando la prestazione o la fornitura oggetto di gara sia a completamento del servizio precedentemente espletato o del/i bene/i già fornito/i o potranno derivare da valutazioni che tengano conto dell'affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra n° di volte in cui il fornitore ha risposto con un offerta ad invito e n° complessivo di inviti per ciascuna categoria merceologica, rispetto dei tempi della fornitura stabiliti) e della dimensione economica.
4. E' facoltà del comune di Bisuschio invitare alle gare anche ditte non iscritte all'albo, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria merceologica interessata, un insufficiente numero di ditte.
5. L'iscrizione all'albo non comporta alle ditte iscritte alcun diritto di aver garantito un qualsiasi numero di inviti a procedure di gara.

ALLEGATI

All A richiesta di iscrizione

All B dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

All C – categorie merceologiche